



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

38123 TRENTO - Via Provina 3 - Tel. 0461 901500

e-mail: info@ordinefarmacistitrento.it

pec: ordinefarmacistitn@pec.fofi.it

Cod. Fisc. 80013330222

Prot. n. 221/c. 4
Circ. u. 6/2023/c. 1

Trento, 21 marzo 2023

Dal momento che il numero delle farmacie gestite in forma societaria è in costante aumento anche nella nostra provincia, l'Ordine ritiene importante sottolineare l'importanza e le responsabilità legate alla **figura professionale del direttore della farmacia**, così come del resto sono ben delineate nel Codice deontologico in vigore approvato dalla FOFI in data 7 maggio 2018.

A questo proposito si richiamano gli articoli di maggior interesse e rilevanza quali

CAPO II OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA

Art. 7 Distintivo professionale e camice bianco

4. Il **direttore di farmacia pubblica o privata ed il farmacista responsabile degli esercizi commerciali** di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, devono curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista. Qualora il **direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare** le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell'esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.

TITOLO VIII ATTIVITA' PROFESSIONALE NELLA FARMACIA

Art. 24 Organizzazione dell'esercizio della farmacia

1. **Il direttore è responsabile** dell'organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari.
2. **Il direttore è garante e personalmente responsabile**, nell'ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni.
3. **Eventuali inosservanze** alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e **senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia**. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore **ha il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine**.

TITOLO IX ATTIVITA' PROFESSIONALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO

Art. 31 Prescrizioni per l'attività professionale negli esercizi commerciali

1. **Il farmacista responsabile dell'esercizio commerciale** di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo conforme alle normative vigenti.
2. **Le eventuali insegne dell'esercizio commerciale** di cui al comma 1 devono essere chiare e non ingannevoli. La relativa croce eventualmente esposta deve essere di colore diverso dal verde.
3. Il farmacista responsabile deve assicurare che nell'esercizio commerciale di cui al comma 1 non siano presenti o spedite ricette del SSN e non siano detenuti o dispensati medicinali con obbligo di ricetta medica, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa vigente. **Qualora il farmacista responsabile non riesca a far rispettare le disposizioni** del presente articolo dalla proprietà dell'esercizio **ha il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine**.

TITOLO VII PUBBLICITA' E INFORMAZIONE SANITARIA

Art. 23 Principi

1. **La pubblicità della professione di farmacista** e l'informazione sanitaria, con qualunque mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. Esse devono essere funzionali all'oggetto e realizzate in modo consono alle esigenze di tutela della salute di cui la professione di farmacista è garante. Contestualmente all'attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all'Ordine di appartenenza.
2. **Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.**
3. **Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie** relative alla propria farmacia ovvero all'esercizio di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali. **Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni** del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell'esercizio di vicinato **hanno il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.**
4. La pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell'interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all'oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio.
5. E' conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.

Art. 25 Insegna della farmacia e cartelli indicatori

1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, **la denominazione farmacia nell'insegna e l'emblema della croce, necessariamente di colore verde, sono obbligatorie.**
2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista nella pianta organica.
3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia.

Con una nota del 14 giugno 2018, il Ministero della salute aveva poi ha fornito alcune indicazioni in merito alla direzione delle farmacie gestite in forma societaria, chiarendo che **"l'attuale quadro normativo non è compatibile con forme contrattuali di affidamento dell'incarico di direttore che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie, tanto più se si considera che, per effetto del recente intervento del legislatore, la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell'esercizio di farmacia."**

Per quanto riguarda poi l'incarico temporaneo di Direttore della farmacia conferito solo per breve periodo per sostituire il Titolare o il Direttore incaricato, assente per ferie o per le altre motivazioni previste dalla normativa, tale sostituzione va tempestivamente segnalata all'APSS, Servizio farmaceutico.



LA PRESIDENTE

Dott.ssa Tiziana Dal Lago